



COMUNE DI MARNATE
PROVINCIA DI VARESE

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE A PRIVATI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36... del 16/04/2021

ARTICOLO 1 - FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA	3
ARTICOLO 3- AREE AMMESSE	3
ARTICOLO 4- SOGGETTI AMMESSI.....	4
ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI	4
ARTICOLO 6- PUBBLICITA'	5
ARTICOLO 7- RICHIESTA DI AFFIDAMENTO	5
ARTICOLO 8- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI.....	6
ARTICOLO 9- DONAZIONI.....	8
ARTICOLO 10- RINUNCIA.....	8
ARTICOLO 11- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE.....	8
ARTICOLO 12- DURATA E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO	9
ARTICOLO 13- RESPONSABILITÀ	9
ARTICOLO 14- CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE.....	9

ARTICOLO 1 FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di bene comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico/ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente atto intende incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici ed aree verdi, nei modi previsti negli articoli seguenti, al fine di:

- a) sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, su un tema importante come quello della tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- b) mantenere in ottimo stato il verde pubblico;
- c) accrescere il decoro del paese;
- d) valorizzare il patrimonio culturale e l'assetto urbano;
- e) accrescere e valorizzare il senso di appartenenza;
- f) sviluppare la partecipazione alla vita della città.

ARTICOLO 2 OGGETTO E DISCIPLINA

1. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto della normativa vigente.
2. L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. L'affidatario non potrà effettuare eventuali allestimenti nello spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione comunale che darà indicazione sul tipo di essenze, sui componenti d'arredo e sulla disposizione. Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative della situazione preesistente dell'area dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Servizio Tecnico Manutentivo del Comune.
4. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza delle presenti linee guida.
5. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico.

ARTICOLO 3 AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione, per aree pubbliche, spazi pubblici, si intendono:
 - aree nuove destinate a verde,
 - aiuole e aiuole spartitraffico;
 - giardini, parchi, rotonde, verde stradale, aree verdi attrezzate (verde a corredo di impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso ad edifici di pertinenza pubblica);

- aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde, fioriere di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento in termini di sola manutenzione e quelle da riqualificare sarà pubblicato, mediante avviso pubblico, unitamente al presente atto sul portale del Comune e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente.
 3. L'avviso pubblico verrà emesso una sola volta all'anno e rimarrà esposto per 30 giorni consecutivi dopodiché il Servizio Tecnico procederà all'istruttoria delle domande pervenute secondo i criteri di cui all'art. 7. Scaduti i termini e dopo aver proceduto all'assegnazione, nel caso in cui dovessero pervenire ulteriori domande per aree ancora disponibili, sarà cura del Servizio Tecnico valutare le proposte e procedere all'eventuale all'assegnazione.
 4. L'elenco di cui al punto che precede può essere modificato e/o integrare così come il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà del Comune. Queste ultime richieste saranno valutate dal Servizio Tecnico Manutentivo del Comune.

ARTICOLO 4 SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:
 - a) cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
 - b) organizzazioni di volontariato;
 - c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - d) soggetti giuridici ed operatori commerciali;
 - e) istituzioni ed enti pubblici.
2. I soggetti per ottenere l'affidamento devono indicare un proprio preposto come definito dall'art. 2 del D. Lgs n° 81/2008 per tutte le attribuzioni e competenze, con i compiti di cui all'art. 19 del medesimo D. Lgs.

ARTICOLO 5 INTERVENTI AMMESSI

1. Gli interventi si possono distinguere nelle seguenti forme:
 - a) manutenzione ordinaria e cura dell'area/spazio assegnata/o, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia. A titolo esemplificativo ma non esaustivo la manutenzione ordinaria ricomprende:
 - i. piccole riparazioni;
 - ii. tinteggiature;
 - iii. tutela igienica del luogo e conferimento dei rifiuti;
 - iv. pulizia di strade, piazze, marciapiedi, aiuole;
 - v. sfalcio periodico dei prati (con cadenza almeno mensile) e relativo conferimento dei rifiuti;
 - vi. lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
 - vii. cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi;

- viii. innaffiatura;
 - ix. quanto altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in sede di stesura della relazione descrittiva del programma di manutenzione, in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area.
- b) sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale;
 - c) educazione al corretto uso del verde e degli spazi pubblici.
2. Sono altresì ammessi interventi di riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, nel rispetto della normativa vigente, previo parere del Servizio competente del Comune. I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con i tecnici del Servizio Tecnico Manutentivo.

ARTICOLO 6 PUBBLICITA'

1. Il concessionario potrà avvalersi della facoltà di segnalare l'adozione e la presa in carico dell'area, collocando all'interno della stessa, apposita cartellonistica pubblicitaria. Eventuali supporti su cui montare la cartellonistica dovranno offrire adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico e andranno collocati in posizione tale da non arrecare danni o pericolo per persone o cose. Non dovranno inoltre, costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale. Le misure e i materiali con cui questa sarà realizzata dovranno essere concordate con il Servizio Tecnico Manutentivo, che rilascerà nulla osta e con l'Ufficio di Polizia Municipale nell'ipotesi in cui per la cartellonistica utilizzata sia necessario attenersi alle prescrizioni previste nel Codice della Strada.
2. Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo del Comune di Marnate e la seguente dicitura: "Progetto "Adotta un angolo del tuo paese" - La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Marnate alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in tel.".
3. Non sarà consentito neanche per un uso temporaneo, l'utilizzo da parte dell'affidatario degli spazi curati per manifestazioni, feste, eventi ecc..

ARTICOLO 7 RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La proposta di affidamento di area a verde deve essere compilata, in carta semplice, esclusivamente secondo il modello messo a disposizione dal Servizio Tecnico Manutentivo e deve essere sottoscritta dal proponente. Se il proponente è soggetto pubblico o associazione o ditta o società, istituto bancario, condominio ecc., il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. La richiesta di affidamento deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune oppure tramite PEC, indirizzata al Sindaco pro-tempore, secondo lo schema "Richiesta di affidamento", redatto e reso pubblico dal Servizio Tecnico Manutentivo.
2. La proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:
 - a) relazione descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà essere redatto in termini

chiari, dettagliati ed esaustivi. La relazione potrà essere sottoscritta o da un tecnico abilitato o direttamente dal proponente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello stesso. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a carico della parte affidataria, mentre tutte le utenze relative al servizio dell'area restano a carico del Comune.

- b) descrizione dettagliata dell'area che si intende adottare, dell'arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica.
3. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione (determinazione del Responsabile competente) e successiva stipula dello schema di accordo di affidamento da parte del Comune avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della documentazione.
 4. Qualora l'area per la quale si propone l'adozione non sia compresa negli elenchi di cui all'art. 3, il Servizio Tecnico Manutentivo è tenuto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza, alla verifica, in ordine alla proprietà comunale, dell'area stessa e ad attivare, successivamente, l'istruttoria di cui al presente articolo.
 5. L'assegnazione in adozione, previa specifica istruttoria del Servizio Tecnico Manutentivo che valuterà la convenienza della proposta in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione, verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) Considerando in via preferenziale le richieste di adozione riguardanti interventi ritenuti migliori e con più frequenza di sfalci e, ove possibile, potrà discrezionalmente ripartire l'area tra i vari richiedenti.
 - b) In ordine strettamente cronologico di presentazione della domanda.
 - c) Nel caso in cui non fosse possibile affidare l'area sulla base dei predetti criteri si procederà ad attribuzione tramite sorteggio.
 6. Il soggetto affidatario deve consentire l'effettuazione di eventuali interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, di società comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
 7. Al momento della consegna dell'area dovrà essere redatto, dal Responsabile del Servizio competente, in contraddittorio con l'affidatario, apposito verbale di consegna dell'area stessa con descrizione specifica dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 8 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area di proprietà comunale impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le

finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione del Servizio Tecnico Manutentivo ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dal regolamento urbanistico vigente.
6. Il Comune effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, nel caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 comma 3.
7. Qualsiasi impedimento che non permetta temporaneamente e/o definitivamente l'esecuzione degli interventi autorizzati, dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio Tecnico Manutentivo, per la valutazione ed i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.
9. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, come previsto dalla normativa vigente. Lo stesso deve essere in possesso di idonea copertura assicurativa che copra la responsabilità civile e professionale del titolare e dei suoi eventuali dipendenti, da consegnare all'Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione della Convenzione.
10. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
11. Quanto autorizzato, introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, dovranno essere rimosse.
12. L'affidatario che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 6, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:
 - a) dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale);
 - b) altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo
 - c) numero massimo 1 cartello per ogni 200 mq. di superficie affidata, su aree superiori a 400

mq. il numero dei cartelli sarà valutato dal Servizio Tecnico Manutentivo al fine di salvaguardare il decoro urbano e sulle rotatorie sono ammessi al massimo 3 cartelli;

d) il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

ARTICOLO 9 DONAZIONI

L'installazione, a seguito di atto di donazione al comune di Marnate, da parte di cittadini e/o associazioni non coincidenti con l'affidatario, di elementi di arredo urbano (panchine, cestini, fioriere, staccionate, attrezzature per gioco bimbi, ecc) è consentita, previa richiesta al competente Servizio Tecnico Manutentivo, corredata dalle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di donazione degli arredi urbani, sarà a carico del Comune porre una targhetta riportante il nome del donatore (cittadini, ditta, società, ente o associazione).

Nel caso in cui tali manufatti per degrado o a seguito di atti vandalici dovranno essere sostituiti, sarà data facoltà al donante di ripristinarli e/o sostituirli. In caso contrario verrà valutata la possibilità di un intervento dell'Amministrazione Comunale o di altri soggetti.

ARTICOLO 10 RINUNCIA

Coloro che intendessero rinunciare all'assegnazione in adozione dovranno darne comunicazione con almeno 60 giorni di anticipo, con obbligo di rimessa in pristino dell'area, in modo da consentirne la riassegnazione.

ARTICOLO 11 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati, alle eventuali spese relative all'illuminazione, a consumi idrici ed alla consegna dei DPI ai sensi dell'art. 7, comma 10.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.
3. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.
5. Nel caso in cui l'area data in gestione abbia la caratteristica di giardino o parco pubblico in cui è previsto un intenso utilizzo da parte della cittadinanza, l'Amministrazione comunale, se specificato in Convenzione, può fornire al gestore, nel caso in cui trattasi di associazioni o gruppi di volontariato, attrezzature per il giardinaggio o fornitura di servizi (ritiro e smaltimento residui

derivanti dalle operazioni di taglio e diserbo, potature di alberi ecc).

ARTICOLO 12 DURATA E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare 3 anni (tre anni) decorrenti dall'atto di sottoscrizione. Può essere rinnovata, per uguale durata ed al massimo per ulteriori successivi 3 anni (tre anni), a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Servizio Tecnico Manutentivo, almeno 90 giorni prima della scadenza della stessa. La nuova autorizzazione, rilasciata dal Servizio competente, sarà comunicata in forma scritta al soggetto affidatario.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per incuria e negligenza nell'attività di manutenzione ordinaria, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.
3. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida, il mancato rispetto delle richieste dell'Amministrazione Comunale volte a garantire il mantenimento delle minime manutenzioni delle aree e/o delle prescrizioni indicate in Convenzione comporta l'immediata decadenza della stessa.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi / sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata. Resta inteso il ripristino sarà a carico degli esecutori dell'intervento.

ARTICOLO 13 RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

ARTICOLO 14 CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecutività della Convenzione, che non comporti decadenza della medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, il foro competente è il Tribunale di Busto Arsizio.

